

del 26 luglio 2025



Avviate le trattative del secondo triennio per rinnovi contrattuali Area Dirigenziale di Forze Polizia e Forze Armate

Il 24 luglio 2025 si è svolta una riunione importante presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, dedicata all'area negoziale dirigenziale per il triennio 2021-2023. Hanno partecipato all'incontro i massimi rappresentanti politici dei

ministeri interessati come il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo e il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.

La presenza di questi alti rappresentanti istituzionali dimostra quanto il Governo tenga in considerazione il Comparto Sicurezza e Difesa, segnando l'apertura ufficiale del tavolo di contrattazione per il secondo triennio dell'area dirigenziale. Questa è un'area di grande importanza, finora non contrattualizzata, che non ha ricevuto, fino ad ora, il giusto riconoscimento per il delicato e insostituibile lavoro che le donne e gli uomini delle Forze Armate e delle Forze di Polizia svolgono ogni giorno per proteggere i confini nazionali, mantenere l'ordine pubblico, garantire la sicurezza dei cittadini e tutelare le Istituzioni democratiche.

Il SIULP ha voluto mettere in evidenza l'importanza del ruolo dirigenziale, citando ad esempio l'eccellente lavoro del Questore di Roma durante gli eventi legati ai funerali di Papa Francesco e all'elezione di Papa Leone XIV. Questi eventi, che si sono svolti nel pieno del Giubileo, hanno visto la partecipazione di circa 1000 pullman di pellegrini da tutto il mondo, oltre un milione di persone, 270 delegazioni tra Capi di Stato e di Governo, e più di 3000 richieste di accredito da parte di giornalisti internazionali. Tutto è stato gestito senza alcun incidente e senza segnalazioni di particolare disagio da parte dei cittadini romani, a testimonianza dell'elevatissima professionalità dimostrata. Un'assunzione di responsabilità comune a tutti i questori d'Italia, nelle rispettive province di competenza, e in ragione degli eventi che spesso si presentano come, ad esempio, quei concerti nei quali registriamo partecipazioni di oltre le 200.000 persone.

Nonostante gli sforzi del Governo, però, le risorse allocate per il primo e secondo triennio permettono solo un riconoscimento formale del diritto alla contrattazione, senza garantire ancora una retribuzione adeguata all'Area dirigenziale. Le risorse previste per il terzo triennio, sebbene ancora insufficienti rispetto alle nostre richieste, rappresentano comunque un passo avanti significativo, e pongono le basi per una vera contrattazione.

Tuttavia, riteniamo sia fondamentale superare gli attuali limiti, specialmente per quanto riguarda le tutele necessarie ai nostri Dirigenti. È auspicabile che, nel rispetto delle specificità delle diverse Amministrazioni coinvolte, si possa arrivare a un accordo che garantisca una distribuzione equa delle risorse, rispettando pienamente il principio di equiordinazione su cui si basa il Comparto.

Il SIULP esprime soddisfazione per l'incontro di oggi e guarda con ottimismo al prossimo appuntamento, già fissato per il 29 luglio, sperando di raggiungere un'intesa che consenta il riconoscimento economico dei due trienni contrattuali già scaduti e che, dal punto di vista normativo, apra la strada a una contrattazione ampia per il triennio 2024-2026, anche per reperire ulteriori risorse oltre ai 57 milioni attualmente previsti.

Il diritto al ricalcolo del TFS con l'inclusione dei sei scatti non è soggetto a decadenza

La domanda per ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con l'inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 e successive modificazioni, a favore del personale appartenente alla Polizia di Stato cessato volontariamente dal servizio non è sottoposta ad alcun termine perentorio.

Il principio è enunciato dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) con la sentenza n. 00349/2025 del 4 marzo 2025 che ha accolto il ricorso presentato da un gruppo di appartenenti alla Polizia di Stato e respinto la tesi dell'INPS secondo cui i ricorrenti sarebbero decaduti dal diritto al beneficio richiesto poiché avevano presentato la domanda di collocamento a riposo oltre il 30 giugno dell'anno di maturazione delle anzianità previste dall'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 (55 anni di età e 35 anni di servizio utile). Secondo i giudici toscani detto termine non riveste carattere perentorio.

La sentenza è importante sotto diversi aspetti sui quali è opportuno soffermarsi.

Il tribunale, chiarisce preliminarmente la natura non impugnatoria dell'azione, precisando che l'oggetto della stessa consiste nell'accertamento del diritto al riconoscimento di sei scatti contributivi fra le voci computabili ai fini della

liquidazione del trattamento di fine servizio, in materia rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. i) c.p.a. Per tale ragione viene esclusa l'applicazione delle regole che connotano il processo amministrativo di annullamento, nel quale la proposizione di un'impugnativa è ammessa solo nel caso in cui si lamenti di aver subito un pregiudizio concreto e attuale a causa di un provvedimento illegittimo. Nel merito, il Tribunale accoglie la pretesa dei colleghi ricorrenti attraverso una ricostruzione ricognitiva della normativa applicabile, partendo dal contenuto dell'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 che contiene una duplice previsione:

- ai sensi del comma 1 sono attribuiti, “ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita”, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti (“del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 l. n. 668/1986, art. 2 commi 5-6-10 e art. 3 commi 3 e 6 del presente decreto”) al personale “che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto”;
- il comma 2 estende l’attribuzione dei sei scatti “al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile”, con la precisazione che “la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque annidi servizio utile alla data di entrata in vigore della disposizione.

In relazione alla previsione del termine, i giudici amministrativi ritengono di dover aderire al chiaro orientamento espresso in numerose pronunce del Consiglio di Stato che ne hanno escluso la natura perentoria (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. II, 23 marzo 2023, n. 2986 in riforma di T.A.R. Toscana, sez. I, 30 maggio 2022, n. 735).

Al riguardo, il tribunale osserva, infatti, che lo stesso non è espressamente indicato come decadenziale. Inoltre, “dal punto di vista sistematico, la norma va letta all’interno del contesto in cui è inserita e, in particolare, in relazione al disposto del successivo comma 3, che recita “I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda ...”.

Ne deriva che il rispetto del termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo, costituendo piuttosto un onere per l’interessato, che incide sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di collocamento a riposo del medesimo.

Inoltre, secondo il TAR, il rispetto del termine del 30 giugno non può essere considerato nemmeno una condizione la cui inottemperanza impedisce il collocamento a riposo a domanda (nel senso quindi di ritenere che il collocamento a riposo a domanda sia ammissibile solo se richiesto nel periodo immediatamente seguente al verificarsi delle due condizioni predette) poichè il già richiamato comma 3 lascia intendere, infatti, che il collocamento a riposo a domanda possa avvenire anche in anni successivi, dipendendo esclusivamente dalla data di presentazione dell’istanza.

Neppure può considerarsi che “la presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno incida esclusivamente sull’attribuzione dei sei scatti ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, dal momento che non si rinviene una ragionevole giustificazione della diversità di trattamento che sarebbe riservata a coloro che presentano la domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le condizioni di anzianità, che si gioverebbero dell’attribuzione dei sei scatti, rispetto a coloro che la presentano nelle annualità successive (essendo quindi collocati a riposo entro il successivo primo gennaio), che non si gioverebbero di detta attribuzione. Sicché solo una norma chiara nel senso della natura decadenziale del termine potrebbe fondare una diversità di trattamento non passibile di interpretazione costituzionalmente orientata, atteso che “le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali” (Corte cost., sentenza 22 ottobre 1996, n. 356 e ordinanza 19 giugno 2019, n. 151)” (cfr. C.G.A.R.S., n. 209/2023 cit. e Cons. Stato, sez. II, n. 2883/2023 cit.).

Quindi, conclude il tribunale, anche a ritenere (soltanto) ambigua la disposizione sul termine del 30 giugno, detta ambiguità “non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis comma 2 del d.l. n. 387 del 1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti” (Cons. St. sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231).

Infine, il Tribunale dichiara inapplicabile la previsione di cui all’art. 4 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165 che al comma 1, che al comma 2, con riferimento al personale che cessa dal servizio a domanda, pone come condizione, il preventivo pagamento della contribuzione previdenziale restante, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito.

Ciò perché la giurisprudenza ha chiarito che la norma citata attiene esclusivamente al calcolo della base pensionabile e non anche alla attribuzione del beneficio dei sei scatti stipendiali per il calcolo del trattamento di fine servizio ex art. 6 bis, come si evince dalla lettera della disposizione (“sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile [...]”) e dal riferimento all’articolo 13 del d.lgs. n. 503/1992, che riguarda, appunto, il solo importo della pensione.

L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica, pertanto, il regime di calcolo del trattamento di fine servizio in relazione all’attribuzione dei sei scatti di cui all’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 (cfr., tra le molte, Cons. Stato, sez. II, 22 novembre 2023, n. 9997).

Per le sopra esposte ragioni, ai ricorrenti viene riconosciuto il diritto ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con attribuzione dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, con conseguente condanna dell’INPS alla corresponsione della somma così determinata o della differenza che risulterà rispetto a quanto già liquidato.

Responsabilità per danni causati dalla cattiva manutenzione della strada

La Corte di Cassazione, Terza Sezione civile, ha nuovamente affrontato il tema della responsabilità ex art. 2051 c.c., con specifico riferimento ai danni derivanti dal manto stradale.

Con l'ordinanza n. 8450 del 31 marzo 2025, gli Ermellini hanno confermato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che qualifica tale responsabilità come oggettiva, sganciata da qualsiasi accertamento sulla colpa del custode. L'unico onere a carico del danneggiato è la prova del nesso causale tra la cosa custodita – in questo caso, la strada – e l'evento dannoso. Non è dunque richiesta la dimostrazione della natura insidiosa o non visibile del pericolo, né tantomeno l'inevitabilità dello stesso, elementi che in passato erano spesso ritenuti centrali nei giudizi di responsabilità per danni da insidia stradale.

L'ordinanza chiarisce che è la pubblica amministrazione o l'ente gestore, in qualità di custode, a dover dimostrare l'intervento di un fattore idoneo a interrompere il nesso eziologico. Questo può consistere tanto nella condotta del danneggiato quanto in quella di un terzo. Nel primo caso, è sufficiente provare la colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., senza dover dimostrare che tale condotta sia stata autonoma, eccezionale o imprevedibile. Diverso è il discorso per il fatto del terzo: in questo caso, il custode deve provare che si è trattato di un evento oggettivamente imprevedibile e non prevenibile, un onere ben più gravoso che limita fortemente l'applicabilità dell'esimente.

Particolarmente significativa è l'affermazione del dovere di ragionevole cautela che grava sul danneggiato (art. 2 della Costituzione) per cui la responsabilità del custode può essere esclusa quando il comportamento del danneggiato risulti di per sé idoneo a causare il danno secondo un criterio di regolarità causale. Quanto più il pericolo era facilmente percepibile e superabile con l'adozione di normali cautele, tanto maggiore sarà l'efficacia causale della condotta imprudente, fino a poter giustificare l'interruzione totale del nesso causale con la cosa custodita. In altri termini, la condotta del danneggiato può assorbire interamente la sequenza causale dell'evento, escludendo ogni responsabilità del custode.

La pronuncia si colloca nel solco di una giurisprudenza che tende a tutelare il danneggiato riducendone l'onere probatorio, richiedendo tuttavia attenzione e diligenza da parte del conducente del mezzo. In definitiva, mentre sull'utente della strada grava un dovere di attenzione, la cui violazione può compromettere il diritto al risarcimento, per l'ente comunale la manutenzione delle strade è un obbligo giuridico e sociale, il cui inadempimento espone a responsabilità piena, salvo prova contraria rigorosa.

La Polizia di Stato al Parco Divertimenti "Zoomarine" di Torvaianica (RM) - sabato 9 agosto 2025

il 9 agosto 2025 la Polizia di Stato sarà presente al Parco Divertimenti "Zoomarine" di Torvaianica (RM) per promuovere la diffusione della cultura della legalità anche tra i più giovani.

Per l'occasione sarà allestita un'area espositiva e saranno realizzate dimostrazioni operative delle unità cinofile e della squadra Artificieri della Polizia di Stato.

Per la giornata, tutti gli appartenenti della Polizia di Stato e dell'Amministrazione Civile dell'Interno, presentando il tesserino di riconoscimento, avranno accesso gratuito alla struttura mentre i loro familiari potranno beneficiare di un ingresso agevolato al costo di €10,00 (i bambini al di sotto di un metro di altezza avranno accesso gratuito). Parte dei proventi della giornata saranno devoluti al Piano di Assistenza "Marco Valerio" rivolto al sostegno dei figli dei dipendenti della Polizia di Stato affetti da gravi patologie croniche.

Si potranno scaricare i biglietti omaggio e/o acquistare i biglietti al prezzo agevolato al seguente link:

<https://www.zoomarine.it/Acquisto/Biglietto?scelta=POLIZIASTATO>



SIULP

**PROMO PEC
REGISTRA
DOMICILIO DIGITALE**

Per gli iscritti al sindacato di polizia SIULP è ora disponibile il Domicilio Digitale dedicato

Namirial

Ritardi nei pagamenti delle ore di straordinari eccedenti relativi agli anni 2023 e 2024 Richiesta di intervento urgente

Riportiamo il testo della lettera inviata il 21 luglio all'Ufficio Relazioni Sindacali dalla Segreteria Nazionale:

La Segreteria Nazionale del SIULP si trova, ancora una volta, costretta a richiamare l'attenzione su una situazione ormai insostenibile, connessa ai gravi ritardi nel pagamento delle ore di straordinario svolte dal personale della Polizia di Stato negli anni 2023 e 2024. Attualmente, è in corso la liquidazione solo di una parte delle ore dovute per ciascun collega, e solo per l'anno 2023. Purtroppo, non si sa nulla di certo riguardo al saldo restante, né tantomeno delle spettanze accumulate nel 2024. Questa incertezza sta generando un forte senso di frustrazione e sfiducia tra gli operatori, già messi a dura prova da turni prolungati e carichi di lavoro sempre più pesanti, il tutto aggravato da una carenza di personale ormai insostenibile.

È profondamente ingiusto che, di fronte al costante impegno delle donne e degli uomini della Polizia di Stato nel garantire la sicurezza del Paese, spesso sacrificando la propria vita privata e il riposo, non ci sia un riconoscimento economico puntuale e adeguato. Questo ritardo non è solo un disservizio amministrativo, ma rappresenta una mancanza di rispetto verso chi, ogni giorno, è al servizio della collettività con professionalità e senso del dovere. Quel senso del dovere che mai viene fatto mancare da parte dei colleghi, i quali, sacrificando il tempo alla famiglia e al tempo libero, li tiene lontani dagli affetti e li espone persino economicamente rispetto quegli impegni assunti in funzione delle risorse guadagnate, spesso non corrisposte se non con estremo e ingiustificabile ritardo.

Chiediamo quindi con forza che venga fornita una risposta concreta e tempestiva, e che si proceda al più presto alla definizione di un calendario certo per la liquidazione delle ore eccedenti ancora dovute per il 2023 e per quanto maturato nel 2024. È altrettanto urgente e necessario adottare misure strutturali che garantiscano, per il futuro, pagamenti regolari, trasparenti e tempestivi. In attesa di un cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Polizia: Pisani, già autorizzato pagamento restante straordinario 2023

"In riferimento ad alcune agenzie di stampa inerenti al mancato pagamento degli straordinari arretrati ai poliziotti, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza precisa che: Il Capo della Polizia- Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, indipendentemente dalle sollecitazioni sindacali, ha già autorizzato, nel limite delle risorse disponibili, il pagamento del restante straordinario eccedente riferibile all'anno 2023".

FESI 2024 – pagamento al personale in quiescenza

Riportiamo il testo della lettera inviata il 22 luglio all'Ufficio Relazioni Sindacali dalla Segreteria Nazionale:

Facendo seguito alle numerose segnalazioni pervenute dalle strutture territoriali, si ritiene doveroso sollecitare l'Amministrazione in merito alla mancata corresponsione delle spettanze relative al Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali (FESI) – annualità 2024 – al personale della Polizia di Stato collocato in quiescenza.

Si evidenzia che il pagamento del FESI è stato regolarmente effettuato con la mensilità di luglio in favore del personale in servizio, mentre, alla data odierna, non risultano corrisposte le analoghe somme agli appartenenti cessati dal servizio. Tale discrasia risulta non giustificabile, anche alla luce della natura retributiva dell'istituto e della circostanza che il relativo diritto matura in costanza del servizio prestato nell'anno di riferimento.

Si rammenta che il ritardo nell'erogazione di tali emolumenti potrebbe configurare un pregiudizio patrimoniale nei confronti degli aventi diritto e si pone in evidente contrasto con i principi di buon andamento e tempestività dell'azione amministrativa, nonché con i doveri di equità e trasparenza che devono governare l'attività della P.A., anche in sede di gestione economica del personale.

A ciò si aggiunga che tale atteggiamento, oggettivamente discriminatorio, non rappresenta un buon esempio per il personale ancora in servizio, il quale osserva come l'Amministrazione sia puntuale e attenta fino a quando il dipendente è in attività, ma tenda poi a disinteressarsene una volta intervenuto il collocamento in quiescenza. Una percezione che rischia di minare la fiducia nel sistema e nel riconoscimento dei diritti maturati nel corso dell'intera carriera.

Pertanto, con la presente si chiede che vengano adottati, con ogni consentita urgenza, tutti i provvedimenti utili a far sì che la Direzione centrale competente disponga il pagamento del FESI 2024 anche per il personale collocato in quiescenza, al fine di sanare tale inaccettabile disparità di trattamento e garantire la piena tutela dei diritti acquisiti.



SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi,
a tutte le vostre domande.

SERVIZI.SIULP.IT

Fesi 2024 – Accordo integrativo relativo alle attività Info – investigative. Richiesta di urgenti chiarimenti

Riportiamo il testo della lettera inviata il 21 luglio all'Ufficio Relazioni Sindacali dalla Segreteria Nazionale:

Abbiamo informalmente acquisito copia della circolare indirizzata agli Uffici Amministrativo Contabili con la quale, lo scorso 11 luglio, la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria – Ufficio VI – TEP ha avviato “la ricognizione utile alla quantificazione ed alla liquidazione di una nuova fattispecie di indennità (indennità per attività info investigativa) da corrispondere a titolo di FESI 2024”.

Una iniziativa che sorprende non poco. Sia perché non è stata in alcun modo concordata, quantomeno non con la scrivente Segreteria Nazionale, e ciò, in un ambito squisitamente contrattuale quale quello in argomento, realizza un rumoroso strappo delle dinamiche negoziali. Sia perché il contenuto, che individua un elenco di articolazioni considerate come interessate alla attribuzione dell'indennità, non corrisponde affatto a quanto si era astrattamente ipotizzato nella prima e unica riunione programmatica in argomento, nel corso della quale sono emerse posizioni distinte e non di rado distanti tra Amministrazione e 00.SS.. Sia perché la nota si sbilancia anche ad indicare il minimo di presenze mensili che devono essere considerate utili al fine dell'effettivo riconoscimento dell'indennità. Ora è pur vero che di tale criterio si era discusso nel corso dell'unico tavolo di confronto sinora tenuto. Ma non si era poi fatto alcun approfondimento, riservando ad un successivo incontro, non ancora convocato, il dettaglio della disciplina, restando da stabilire ad esempio se, come noi riteniamo, gli infortuni in servizio andassero o meno considerati a tal fine come presenze.

Ad aggiungere ulteriore collera è poi la constatazione che l'aver indicato nella medesima nota i codici per l'inserimento della voce Fesi in narrativa nei fatti anticipa gli effetti di un eventuale accordo non ancora raggiunto, legittimo essendo interrogarsi su un processo di lavorazione che potrebbe poi risultare inutile ed imporrebbe una duplicazione dell'attività svolta per la rimozione di quanto azzardatamente inserito nel sistema.

Resta lo stupore, o forse sarebbe più corretto dire l'indignazione, per una divulgazione avvenuta senza alcun preavviso alle rappresentanze dei lavoratori, costrette oggi a riscontrare le comprensibili lamentele di un consistente numero di operatori che, stando a quanto postulato nella circolare oggetto dell'odierna severa critica, risulterebbero esclusi dal beneficio pur svolgendo incarichi palesemente riconducibili alla ratio per la quale l'indennità è stata immaginata.

Senza la pretesa di fornire un esaustivo elenco delle articolazioni che per il Siulp dovevano esserne destinatarie, ci limitiamo a segnalare l'incomprensibile esclusione del personale della D I. A., di quello della Polizia Scientifica, delle squadre Informative della Polizia Amministrativa e degli Uffici Immigrazione. Non si può evitare poi di stigmatizzare la contraddittorietà insita nell'aver esteso il beneficio alla Squadra Anticrimine e Squadra Informativa dei Distretti e dei Commissariati Distaccati e sezionali di P.S., escludendo invece per oscure ragioni quello delle Divisioni Anticrimine delle Questure.

Per tutto quanto precede, considerato che quella impropriamente classificata come una ricognizione dovrebbe essere avviata, come si legge, a decorrere dal 30 luglio prossimo, l'ente di mediazione in indirizzo si attivi in modo che sia disposta l'immediata sospensione di ogni attività di rilevazione, e che la circolare di cui siamo ad occuparci venga altrettanto tempestivamente revocata, diffidando l'Amministrazione dal procedere a qualsivoglia ulteriore iniziativa unilaterale, ovvero non preceduta dalla imprescindibile interlocuzione con le Segreterie delle 00.SS. maggiormente rappresentative.

SAGIFIN
MEDIAZIONE CREDITIZIA

SUPER TASSO

TAEG
4,87

FINO AL
30 LUGLIO
2025

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 30/2025 del 26 Luglio 2025

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123